



COMUNE DI PIACENZA

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO PERSONE MEDIANTE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

Adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 134 del 6/7/2000. Esecutivo ai sensi di legge.

Approvato con modifiche con atto della Giunta Provinciale n. 364 del 30/10/2000.

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal 13.12.2000 al 28.12.2000.

In vigore dal 29.12.2000

Indice

CAP. I - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

-Art. 1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag. 3
-Art. 2	DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	pag. 4
-Art. 3	CONDIZIONI PER L' ESERCIZIO	pag. 5
-Art. 4	AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI	pag. 5

CAP. II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

-Art. 5	REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	pag. 6
-Art. 6	IMPEDIMENTI SOGGETIVI	pag. 7
-Art. 7	CONDUCENTI	pag. 7
-Art. 8	APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	pag. 7

CAP. III - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

-Art. 9	ORGANICO DEI VEICOLI: NORMA TRANSITORIA	pag. 8
-Art. 10	DETERMINAZIONE DEL NUOVO ORGANICO DEI VEICOLI	pag. 8
-Art. 11	CONCORSO PER L' ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	pag. 9
-Art. 12	CONTENUTI DEL BANDO	pag. 9
-Art. 13	COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	pag. 10
-Art. 14	ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	pag. 10
-Art. 15	VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI	pag. 10
-Art. 16	INIZIO DEL SERVIZIO	pag. 11
-Art. 17	TRASFERIBILITA' DEL TITOLO AUTORIZZATORIO	pag. 11
-Art. 18	TRASFERIBILITA' PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE	pag. 12
-Art. 19	COLLABORAZIONE FAMILIARE	pag. 12

CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

-Art. 20	OBBLIGHI DEI TITOLARI e/o CONDUCENTI	pag. 13
-Art. 21	CARATTERISTICHE DEI VEICOLI	pag. 14
-Art. 22	CONTROLLO DEI VEICOLI	pag. 15
-Art. 23	STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL	

	SERVIZIO N.C.C.	pag. 15
-Art. 24	TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI	pag. 15
-Art. 25	TARIFFE	pag. 16

CAPO V – VIGILANZA DEL SERVIZIO

-Art. 26	ADDETTI ALLA VIGILANZA	pag. 16
-Art. 27	SANZIONI	pag. 16
-Art. 28	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	pag. 16
-Art. 29	SOSPENSIONE DELL' AUTORIZZAZIONE	pag. 17
-Art. 30	REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE	pag. 17
-Art. 31	DECADENZA DELL' AUTORIZZAZIONE	pag. 18
-Art. 32	EFFETTI CONSEGUENTI NEI CASI DI SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL' AUTORIZZAZIONE	pag. 18
-Art. 33	RINVIO ALLE NORME GENERALI	pag. 18
-Art. 34	ENTRATA IN VIGORE	pag. 19

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO PERSONE MEDIANTE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 1

Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente mediante autobus (N.C.C.) secondo i principi e le direttive stabiliti dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448.
2. Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:
 - a) decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 (regolamento relativo all'accesso della professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
 - b) Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza);
 - c) Legge Regionale n. 2 ottobre 1998 n. 30 (Disciplina generale del Trasporto pubblico regionale e locale);
 - d) Legge Regionale n. 23 del 26/7/1997 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
 - e) Legge 17 maggio 1983 n.217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell' offerta turistica);
 - f) Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382);
 - g) Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada);

- h) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);
 - i) Decreto del Ministero dei Trasporti 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) modificato con Decreto del Ministro di Trasporti 14 gennaio 1983 e con Decreto del Ministro dei Trasporti 13 giugno 1985);
 - l) Decreto del Ministro dei Trasporti 4 luglio 1994 (Direttive e criteri per la distrazione degli autobus di linea al noleggio e viceversa);
 - m) Decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992 n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
 - n) Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 442 recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico e locale;
 - o) Decreto Legislativo 20 settembre 1999 n. 400 apportante modifiche ed integrazioni a D.L. n. 422/97;
3. Eventuali tematiche non rientranti nell' attuale previsione normativa, sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della R.E.

Art. 2

Definizione di servizio

1. E' definita attività di noleggio con conducente effettuata mediante autobus (N.C.C.) l'attività di trasporto di persone svolta da imprese in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448.
2. Ai fine del presente Regolamento il servizio di N.C.C. è considerato come servizio privato di interesse pubblico, integrativi e complementare della rete degli autoservizi pubblici non in linea, esercitato mediante autobus immatricolati secondo la vigente normativa e con la seguente classificazione:
 - MINIBUS abilitati al trasporto di massimo 17 persone compreso il conducente;
 - AUTOBUS abilitati al trasporto di oltre 17 persone.
3. Per contratto di noleggio di autobus con conducente si intende il contratto di trasporto di persone avente ad oggetto prestazioni occasionali, periodiche o continuative, comunque non assimilabili a linea di T.P.L. (trasporto pubblico di linea) previo corrispettivo liberamente determinato tra le parti.
4. Il servizio dovrà essere contrattato nelle rispettive rimesse o presso gli uffici del vettore e, qualora trattasi di trasporto turistico, conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 217 del 17 marzo 1983 e dalla Legge Regionale n. 23 del 26 luglio 1997.

Art. 3

Condizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato all'ottenimento di apposita autorizzazione, rilasciata dal Dirigente del Servizio comunale competente.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dagli artt. 5, 6 e 15 del presente regolamento, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 1.
3. Ogni autorizzazione abilita alla immatricolazione di un solo autobus per il servizio di N.C.C. e deve contenere:
 - a) i dati identificativi del veicolo con la specifica del numero massimo di posti;
 - b) l'indicazione della classificazione dell'autobus di cui all'art. 2, comma 5.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti.
5. Gli autobus in servizio da noleggio debbono possedere le caratteristiche di cui all'art.21 del presente Regolamento.
6. Il servizio può essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare, come definito dall'art. 230/bis del C.C. e come disciplinato dall'art. 19 del presente Regolamento oppure da un suo dipendente o associato in partecipazione, come definito dall'art. 2549 del C.C.
7. I titolari della autorizzazione di cui al comma 1, debbono garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo, inoltre, l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati al servizio da svolgere.

Art. 4

Ambiti operativi e territoriali

1. L'autorizzazione abilita all'effettuazione di servizi aventi origine o destinazione nel Comune di Piacenza.
2. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono effettuare trasporti di persone in ambito esclusivamente nazionale ovvero internazionale secondo l'attestato rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448.
3. Previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente, i titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare servizi, sussidiari o integrativi del trasporto di linea, per il trasporto occasionale di studenti, alunni o scolari, nonché dipendenti di enti pubblici e privati o singoli gruppi omogenei pr fascia di appartenenza, sulla base di contratti o convenzioni con scuole, aziende o enti pubblici o privati, purché tali servizi non assumano le caratteristiche del servizio di linea come definito dall'art.87, comma 1, del Codice della strada e successive modifiche ed integrazioni.

4. E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i veicoli destinati a servizi pubblici non di linea.

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 5

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di noleggiatore con conducente mediante autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti e definiti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
 - b) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - c) avere la sede dell'impresa o la disponibilità della rimessa nel Comune di Piacenza;
 - d) essere esenti dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 6;
 - e) essere iscritti all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.;
 - f) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità dell'autobus per il quale è richiesta l'autorizzazione. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso un titolo idoneo a garantire il servizio e si intende: usufrutto, locazione con facoltà di acquisto e la vendita con patto di riservato dominio. La disponibilità dimostrata attraverso l'usufrutto non può essere inferiore ad anni due;
 - g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge.
2. Se l'impresa ha dei dipendenti dovrà fornire, all'ufficio comunale competente, la certificazione prevista dal successivo art. 7, comma 2.
3. Non è ammesso il rilascio di autorizzazione a soggetto che sia già titolare in ambito comunale di licenza per l'esercizio dell'attività di taxi di cui all'art. 2 della Legge n. 21/92.
4. Ove consentito, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 2 e 4 della Legge 4/1/1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza della stessa.

Art. 6

Impedimenti soggettivi

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione, oltre alla mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 :

- a) l'essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
 - 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'essere stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) l'essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione.

Art. 7

Conducenti

1. I conducenti dei veicoli adibiti a servizio di noleggio di autobus devono essere dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi, **oppure associati in partecipazione**, esercenti l'attività di N.C.C.
2. La qualità di dipendente, titolare, socio o collaboratore familiare o **associato in partecipazione**, deve risultare da apposita certificazione.
3. In ogni caso il conducente deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Titolo IV del decreto legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Applicazione del regolamento

1. Per l'applicazione del presente regolamento le funzioni sono demandate all'ufficio comunale competente preposto al rilascio dell'autorizzazione, salvo i controlli e la vigilanza previsti dal CAP.V del regolamento stesso nonché l'irrogazione delle sanzioni inerenti il Codice della Strada.

2. Per la disamina e la valutazione di questioni di particolare complessità e rilevanza attinenti l'esercizio del noleggio autobus con conducente, l'**Ufficio** suddetto potrà avvalersi del parere qualificante della Commissione consultiva comunale per il servizio pubblico di trasporto non in linea (taxi e noleggio veicoli con conducenti) considerata l'affinità delle fonti normative di riferimento nonché il ruolo propositivo svolto da detta Commissione nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone.

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 9

Organico dei veicoli: norma transitoria

1. L'organico del servizio di N.C.C. esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è di n. 14 (quattordici) mezzi.
2. Al numero di veicoli assegnati ed assegnabili corrispondono altrettante autorizzazioni di esercizio.
3. Al fine di facilitare il rinnovo dei veicoli circolanti e di rendere il servizio maggiormente corrispondente alle esigenze dell'utenza e delle imprese, l'organico del servizio di N.C.C. di cui al comma 1 può essere adeguato, in base ad apposito bando di concorso, secondo quanto indicato nel successivo art. 10.

Art. 10

Determinazione del nuovo organico dei veicoli

1. Il numero complessivo del nuovo organico per il servizio di N.C.C., è fissato, sulla base delle attuali esigenze, in n. 23 unità.
2. L'organico di cui al comma 1 è ulteriormente modificabile in aumento, nei seguenti casi:
 - a) a seguito di dimostrare variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o a dimostrare particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio od altro) e più in generale, a seguito di altre variabili socio-economiche-territoriali concorrenti e per adeguamento a nuove normative di livello sovracomunale.
 - b) Per ogni altra dimostrata esigenza di adeguamento dell'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai parametri di cui alla precedente lettera a).

3. Le modifiche di organico sono stabilite dal Consiglio Comunale, sentito il parere delle organizzazioni di categoria e delle associazioni degli utenti e dei consumatori, più rappresentative a livello locale ed approvate dalla **Giunta Amministrazione Provinciale**.

Art. 11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.
2. Il bando di concorso è indetto dal Dirigente dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni entro 90 giorni dal momento che si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o, entro lo stesso termine, in seguito ad aumento del contingente numerico delle medesime ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente regolamento.
3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e sulla stampa locale.
4. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico-numerico delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 12

Contenuti del bando

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
 - a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli di preferenza e dei criteri generali di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione del termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - d) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - e) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
 - f) facsimile di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 13

Commissione di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale nomina una Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C. autobus.
2. La Commissione di concorso è composta da tre membri esperti del settore, di cui uno con funzione di Presidente, ed opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti. Per ciascun componente di cui sopra viene nominato un supplente il quale partecipa alle sedute in caso di impedimento **temporaneo** del titolare.
3. Ogni Commissario non può far parte della commissione per più di tre anni consecutivi.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco su indicazione del Dirigente del servizio competente.

Art. 14

Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente del Servizio competente approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso.
2. Il Dirigente del Servizio competente, entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione della graduatoria di merito del concorso, provvede alla assegnazione delle autorizzazioni, qualora la documentazione sia riscontrata completa e regolare. A tal fine dà formale comunicazione agli aventi diritto all'autorizzazione assegnando loro un termine di **30(trenta)** giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 previsti dalla legge in materia e dal presente Regolamento.

Art. 15

Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità annuale.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata, dal titolare, all'Ufficio comunale competente, per la validazione, una dichiarazione in carta libera, di prosecuzione dell'attività.
3. La suddetta dichiarazione deve contenere la sussistenza, la validità e la non intervenuta variazione di tutti i documenti ed i requisiti previsti per il rilascio della autorizzazione.
4. La validazione annuale dell'autorizzazione è rilasciata previo nullaosta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza sulla base degli adempimenti previsti dagli artt. 80 e 93 del d.lgs n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
6. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 16

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione ex-novo della autorizzazione o di trasmissione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 (sei) mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.
2. Detto termine può essere prorogato per una sola volta e fino ad massimo di altri sei mesi solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore debitamente documentate e motivate da parte dell'assegnatario.

Art. 17

Trasferibilità del titolo autorizzatorio

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento, quando il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo (60) anno di età;
 - c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per definitivo ritiro della patente di guida.
2. Le condizioni di trasferibilità previste ai punti **b)** e **c)** operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
3. L'attestazione dell'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 1, punto **c)**, deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.
4. Le società cooperative, i consorzi, le società consortili di servizi e di trasporto esercitano il diritto di opzione sulle cessioni delle autorizzazioni già rilasciate ai titolari ad essi associati.
5. La domanda di rilascio della autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare anche dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi, alla stregua di quanto avviene ai fini del rilascio di una nuova autorizzazione.

Art.18

Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. L'autorizzazione può essere trasferita in caso di morte del titolare .
2. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
3. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di **uno o più** degli eredi in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità della autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività.

Oppure

- b) la volontà degli eredi di designare una persona, fisica o giuridica, previa approvazione espressa da parte della stessa, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.
4. Il subentro di cui al precedente comma 2, deve avvenire entro il termine massimo di 1 anno dalla data del decesso; tale termine può essere prorogato di ulteriori 6(sei) mesi secondo quanto previsto dal Decreto sui Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 art. 18, comma 1.
5. Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale.
6. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui ai precedenti commi, vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente revoca dell'autorizzazione e messa a concorso della medesima.
7. Ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto n. 448/91 non è mai ammessa deroga al requisito di idoneità morale, neppure nel caso di esercizio provvisorio.

Art. 19

Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.
2. A tal fine, la documentazione richiesta è la seguente:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del collaboratore familiare in possesso dei requisiti previsti conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile;

- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/68 attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), b), d).
- 3. L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nullaosta, con atto apposito, e ne riporta nota nella autorizzazione.
- 4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 15/68, rilasciata dal titolare della autorizzazione.
- 5. La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nullaosta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 20

Obblighi dei titolari e/o conducenti

1. Il titolare c/o il conducente degli autobus di servizio N.C.C., i suoi collaboratori o dipendenti, nell'esercizio della propria attività, hanno l'obbligo di :
 - a) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, il presente regolamento e l'autorizzazione comunale in originale che legittimano l'esercizio dell'attività;
 - d) esibire, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;
 - e) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 giorni dal ritrovamento, salvo causa di forza maggiore, al competente ufficio comunale (ufficio oggetti smarriti);
 - f) comunicare all'ufficio competente l'intervenuto cambio di residenza entro il termine di 30 giorni;
 - g) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
 - h) comunicare entro 15 giorni, all'ufficio comunale competente, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa. In caso di rimessa soggetta all'art. 86 T.U.L.P.S., il trasferimento di sede, va autorizzato dal preposto ufficio comunale;
 - i) prestare assistenza e soccorso ai viaggiatori durante tutte le fasi del trasporto;

- l) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore.
2. E' fatto divieto ai titolari/conducenti, loro collaboratori o dipendenti:
 - a) fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
 - b) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - c) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali, dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione;
 - d) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;
 - e) trasportare passeggeri in piedi;
 - f) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - g) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato **il viaggio**;
 3. Sono comunque a carico dei titolari, dei conducenti, dei collaboratori o familiari o dei dipendenti o **associati in partecipazione** di autobus eventuali responsabilità penali, civili ed amministrative derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione.

Art. 21

Caratteristiche dei veicoli

1. Gli autobus di servizio di cui al presente Regolamento devono:
 - a) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente ed in particolare :
 - avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - essere muniti di cronotachigrafo;
 - essere allestiti in modo da assicurare un particolare comfort ai passeggeri;
 - essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992 n. 572, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992;
 - portare all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura N.C.C., lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
 - avere colorazioni difformi da quelle proprie degli autobus adibiti a servizi di linea, e tali che non possano generare dubbi sulla categoria cui l'autobus appartiene;
 - avere ben visibili i contrassegni che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo;
 - b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno 1 valigia per passeggero.

Art. 22

Controllo dei veicoli

- 1. Fatti salvi i controlli** di competenza degli organi della MCTC, gli autobus da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o per la prosecuzione dell'attività di cui all'art. 15, a **verifica** da parte dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 21 del presente Regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.
2. La Polizia Municipale dispone, annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, le verifiche occorrenti sull'idoneità dei mezzi di servizio.
3. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di una parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1, essere ricondotto a condizioni di idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle prescrizioni necessarie per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, e fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente dell'Ambito preposto al rilascio della autorizzazione, provvede ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento.
4. I titolari di autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'Ufficio Comunale competente.
5. L'Ufficio Comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità del veicolo.

Art. 23

Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. Lo stazionamento degli autobus avviene all'interno di apposita rimessa, salvo i casi nei quali sia consentita la sosta in aree pubbliche debitamente autorizzate dalle autorità competenti.

Art. 24

Trasporto di soggetti disabili

1. Il conducente del veicolo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei portatori di handicap e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. I veicoli, appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili, devono esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 25

Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

CAPO V VIGILANZA DEL SERVIZIO

Art. 26

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. è demandata al Corpo di Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 27

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada e dove il fatto non costituisca reato, o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 28;
 - b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione e la revoca dell'autorizzazione di cui agli artt. 29 e 30.

Art. 34

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni al presente Regolamento in cui non trovino applicazione le norme di cui agli artt. 29, 30 e 31, si applica ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 113 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Testo Unico delle Leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali", la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 (Euro 154,94) a L. 1.200.000 (Euro 619,27).

2. Il trasgressore è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della violazione, una somma a titolo di oblazione direttamente all'agente accertante o entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, da determinarsi in via generale con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti al riguardo.
4. Il Sindaco, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; in caso contrario emette ordinanza di archiviazione, comunicandola all'interessato.

Art. 29

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Dirigente dell'Ambito competente al rilascio della stessa per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) nei seguenti casi:
 - ripetuta violazione, per almeno tre volte nell'arco dell'anno solare, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 28;
 - violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati, nel caso in cui siano derivati danni agli stessi;
 - violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 24;
 - guida del veicolo autorizzato, da parte di conducenti non regolarmente inquadri ai sensi dell'art. 7, comma 1.
2. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione è stabilito dal Dirigente dell'Ambito preposto al rilascio dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. L'esercizio dell'attività svolto in connessione con la sospensione è abusivo a tutti gli effetti.

Art. 30

Revoca dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione comunale d'esercizio, è disposta dal Dirigente dell'Ambito competente, nei seguenti casi:

- a) perdita, anche parziale, dei requisiti di idoneità per l'esercizio della professione così come richiesti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/1991 n. 448;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 29 **nell'arco di un triennio**;
 - c) violazione delle norme sulla trasferibilità dell'autorizzazione contenute negli artt. 17 e 18;
 - d) nel caso previsto dall'art. 22, comma 3).
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
 - a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - b) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, per cause di forza maggiore;
 - c) per morte del titolare quando gli eredi legittimi non abbiano provveduto ad iniziare il servizio nei termini di cui all'art. 18
 - d) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sei mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. La decadenza è dichiarata dal Dirigente dell'Ambito comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 32

Effetti conseguenti nei casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa, nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

Art. 33

Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme del D.M. 448/91 e relative disposizioni applicative nonché alle leggi speciali e di regolamento applicabili in materia.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 29.12.2000 nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate, incompatibili o in contrasto con il medesimo.